

# SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 'SALVA-LEGGI'

## CENNI INTRODUTTIVI

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità  
amministrativa e per l'analisi  
d'impatto degli atti in itinere*





## CENNI INTRODUTTIVI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ‘SALVA-LEGGI’ (Atto del Governo n. 118)<sup>1</sup>

Lo schema di decreto legislativo si iscrive - quale suo momento saliente seppur non conclusivo - entro il procedimento cd. ‘taglia-leggi’.

La disciplina di tale procedimento è dettata dalla *legge n. 246 del 2005* (articolo 14, commi 14-24), rivisitata per alcuni non irrilevanti profili dalla *legge n. 69 del 2009* (e già prima novellata dalla *legge n. 15 del 2009*).

Il procedimento ‘taglia-leggi’ è connotato dai seguenti elementi:

- un *automatico effetto abrogativo generalizzato*, disposto dalla legge n. 246 per le disposizioni legislative primarie (statali) pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con successivi provvedimenti);
- la sottrazione, a tale abrogazione generalizzata, di alcune tipologie di disposizioni primarie, individuate da quella medesima legge;
- *la sottrazione, all'abrogazione generalizzata, di altre disposizioni legislative, da individuarsi con uno o più decreti legislativi delegati*;
- la semplificazione o il riordino della materie oggetto di sfortimento normativo, ancora in via legislativa delegata (e fulcro della perseguita razionalizzazione normativa).

Questo, per quanto riguarda i contenuti.

Per quanto riguarda la scansione procedimentale disegnata dalla citata legge n. 246, essa si articola in tre ‘tempi’:

- la individuazione (*entro il 16 dicembre 2007*) delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;
- la individuazione con uno o più decreti legislativi (*entro il 16 dicembre 2009*) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata. Con i predetti decreti legislativi si provvede altresì “alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto”;

---

<sup>1</sup> Se sprovvista dell'indicazione della fonte, la riproduzione, anche parziale, del presente testo è da ritenersi non autorizzata.

- l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi sopra rammentati, *entro due anni successivi* alla data di loro entrata in vigore<sup>2</sup>.

Le modifiche del 2009 alla legge n. 246 hanno inciso su tale scansione, essenzialmente per un duplice riguardo. E' stato previsto (innovando) che:

- l'*effetto abrogativo* generalizzato automatico non decorra dall'adozione del o dei decreti legislativi che individuano le disposizioni da mantenere vigenti, bensì decorra *differito di un anno* (onde consentire, in tale interludio temporale, correzioni ad eventuali omissioni intervenute nell'individuazione delle disposizioni da 'salvare');
- l'*opera di riassetto* possa non coincidere temporalmente con quella di individuazione delle disposizioni da 'salvare' ed essere *differita* entro il maggior lasso temporale a disposizione per l'adozione di decreti legislativi 'integrativi' e 'correttivi'.

Quest'ultimo riguardo dà conto del fatto che *lo schema di decreto legislativo in esame si limiti alla mera individuazione delle disposizioni da mantenere in vigore, senza procedere ad alcuna forma di riordino o riassetto normativo.*

Preliminare, era dunque prevista una fase ricognitiva, di censimento (assente di contro in altro procedimento in parte analogo, il 'taglia-enti').

Essa si è conclusa nei tempi previsti (fine 2007), con un'apposita relazione del Governo trasmessa al Parlamento (Documento XXVII, n. 7, della XV legislatura).

Vi si trova il primo tentativo di una rilevazione sistematica dello *stock* di legislazione vigente. Censite vi erano le disposizioni poste dalle fonti primarie (anche se successive al 1970 e se ricadenti negli ambiti sottratti dalla legge n. 246 all'abrogazione automatica). Rilevati come vigenti erano circa ventunomila atti (per l'esattezza, 21.691).

Tale stima (rivelatasi incompleta, rimarca la relazione allo schema di decreto legislativo in esame) era la risultante delle disposizioni ritenute vigenti da ciascuna amministrazione (su base ministeriale) nel proprio settore, più le altre reperite da un gruppo di esperti sulla scorta delle banche dati giuridiche esistenti (pubbliche o private).

---

<sup>2</sup> Invero, rimane da chiarire quale possa essere il contenuto di tali disposizioni correttive o integrative. Problematica sarebbe la loro configurazione ove esse mirassero a ripristinare disposizioni anteriori al 1970, della cui necessità ci si fosse resi conto *dopo* che il decreto legislativo di 'salvataggio' abbia cominciato ad avere efficacia. Tale *repêchage* solleverebbe problemi applicativi di non lieve portata, per l'arco temporale tra intervenuta abrogazione ed eventuale successivo ripristino di una disposizione.

Peraltro, nel cambio di conduzione avutosi con la nuova legislatura, è stato privilegiato un approccio che muovesse dall'insieme delle fonti pubblicate in Gazzetta ufficiale - ossia una base di dati storica - di lì procedendo per 'sottrazione', espungendo cioè da tale insieme gli atti non più vigenti od obsoleti.

Tale 'sottrazione' è stata in ampia misura antecedente allo schema di decreto-legislativo in esame, ed affidata a due decreti-legge, il n. 112 ed il n. 200 del 2008.

E' vicenda altra, che tuttavia interseca anche lo schema di decreto legislativo in esame. Vale dunque richiamarla, in estrema sintesi.

I due decreti-legge hanno operato abrogazioni 'collettive' di atti normativi primari, puntualmente indicati in loro allegati.

In ciascun decreto-legge, la decorrenza dell'effetto abrogativo era differita rispetto all'entrata in vigore (in parte contraddicendo l'urgenza, per contro consentendo interventi correttivi senza cesure temporali nella vigenza degli atti primari considerati).

Il primo decreto-legge (convertito dalla legge n. 133 del 2008) ha espunto 3.370 atti primari (anche successivi al 1970).

Nella relazione allo schema di decreto legislativo in esame, si legge che a fianco di tali abrogazioni espresse, il decreto-legge n. 112 ha operato anche (numerose) abrogazioni implicite. Sommando le une alle altre, si ha un totale di circa 7.000 atti.

*L'ampiezza di siffatta opera di abrogazione implicita pare non agevolmente conciliabile con una fondamentale esigenza di certezza del diritto vigente, senza la quale un intento di semplificazione rischia di rovesciarsi nel suo contrario, quanto a risultati.*

Il decreto-legge n. 112 abrogava erroneamente alcuni atti. Di qui il decreto-legge n. 200, che li ripristinava (prima che scattasse la decorrenza dell'abrogazione innanzi disposta).

Insieme, il decreto-legge n. 200 (convertito dalla legge n. 9 del 2009) ha pur esso espunto (stavolta solo in via esplicita) un numero elevato (28.889) di atti primari<sup>3</sup>.

Anche il decreto-legge n. 200 abrogava erroneamente alcuni atti. Di qui l'*allegato 2* allo schema di decreto legislativo in esame, che è suo

---

<sup>3</sup> Innanzi all'ampiezza dell'intervento abrogativo operato dal decreto-legge n. 200, il Parlamento, modificandone il testo in sede di conversione, ha richiesto che il Ministro per la semplificazione normativa gli trasmettesse (entro il 30 giugno 2009) una relazione motivata "concernente l'impatto delle abrogazioni" intervenute. E' il Documento XVII, n. 7 dell'attuale XVI legislatura. Le informazioni attinenti all'"impatto" contenutevi si limitano al numero di atti abrogati per dicastero, indi ripartiti secondo alcune indicazioni contenutistiche.

contenuto *ulteriore* rispetto a quello previsto secondo il procedimento 'taglia-leggi', in avvio illustrato.

*Siffatto allegato 2 sottrae alcuni atti primari (sono 260, per lo più concernenti Comuni e beni culturali) all'abrogazione (differita) dettata dal decreto-legge n. 200.*

*Gli atti 'salvati' rispetto all'abrogazione disposta del decreto-legge n. 200 tuttavia compaiono, talora, nell'allegato 1 anziché nell'allegato 2.*

*Il coordinamento tra i due 'salvataggi' operati dallo schema in esame (rispetto all'abrogazione generalizzata 'taglia-leggi' e rispetto all'abrogazione disposta del decreto-legge n. 200) è affidato all'avverbio "altresì", che figura all'articolo 1, comma 2.*

La vicenda del tagliar leggi con decreto-legge, parrebbe comunque conclusa (tale almeno l'auspicio del Parlamento espresso in alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo)<sup>4</sup>.

Con le modifiche del 2009 alla legge n. 246, al contempo è stata prevista una delega (per un anno) al Governo perché esso possa procedere con decreti legislativi alla abrogazione *espresa* di disposizioni legislative (anche se successive al 1970) ormai esaurite negli effetti o comunque obsolete o già oggetto di abrogazione tacita.

Da ultimo, una precisazione terminologica.

Si è utilizzato il termine "abrogazione", trattando dei due decreti-legge or richiamati, in modo indistinto e in qualche sorta approssimato. Se infatti per abrogazione si intende il porre fine all'efficacia di un atto, i decreti-legge recavano - oltre ad abrogazioni vere e proprie - 'soppressioni' di atti già non più vigenti, dunque già cessati.

Senza ricordare il caso di una legge (la n. 62 del 1982) abrogata dal decreto-legge n. 112, la quale già era stata abrogata ed in modo espresso e per due volte, sì da ricevere ora la sua 'terza' soppressione, può considerarsi, quale esempio, la materia elettorale. Ebbene, non potevano ragionevolmente dirsi ancor vigenti la legge giolittiana estensiva del suffragio del 1912, la legge nittiana introduttiva della proporzionale nel 1919, la legge Acerbo del 1923, la legge (mai applicata) del 1925 di ritorno all'uninominale voluta da Mussolini per ammorbidire le forze liberali impressionate negativamente dal delitto Matteotti, la legge del 1928 che mutava le elezioni in plebiscito, la legge del 1939 soppressiva della Camera dei deputati ed istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni. Eppure, tutte queste leggi sono state 'abrogate' dal decreto-legge n. 200.

---

<sup>4</sup> Cfr. gli ordini del giorno: presso il Senato, G101 e G2.100 (seduta dell'Assemblea n. 152 del 17 febbraio 2009); presso la Camera dei deputati, 9/2004-A/1 (seduta dell'Assemblea n. 121 del 27 gennaio 2009).

In realtà, quella così operata pare in molti casi, più che abrogazione, *una sorta di declaratoria della cessata vigenza* di fonti primarie, delle quali era certificata la (già intervenuta) cancellazione dall'ordinamento.

Tale *accertamento dell'esaurimento di effetti* di fonti primarie mirava alla piena certezza di non dover immettere gli atti considerati nella banca-dati *Normattiva* (una banca dati pubblica, non già privata, della legislazione statale vigente, in corso di allestimento, prevista dall'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 - legge finanziaria 2001).

Questi dunque gli antefatti, rispetto allo schema di decreto legislativo in esame.

Esso si pone entro il procedimento 'taglia-leggi'.

All'interno di questo, opera come 'salva-leggi': sottrae infatti gli atti primari indicati nel suo allegato 1, all'abrogazione automatica e generalizzata (cd. 'ghigliottina') disposta dalla legge n. 246.

Quella legge (come successivamente modificata) prevedeva invero che con decreto legislativo si procedesse altresì alla "identificazione" (sorta di censimento, dunque) delle disposizioni vigenti su alcune materie, benché escluse dall'abrogazione automatica dalla medesima legge.

Sono: le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o effetti anche indiretti sulla finanza pubblica; le disposizioni dei decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali della legislazione concorrente tra Stato e regioni (*ex* legge n. 131 del 2003).

Lo schema di decreto legislativo in esame non dà seguito a tale opera di identificazione di disposizioni.

Lo schema individua gli atti primari da mantenere in vigore (o singole disposizioni di atti, in alcuni casi espressamente indicati).

Il loro elenco è reso nell'allegato 1.

*Non figurano invece in alcun allegato o relazione illustrativa gli atti primari ritenuti da non mantenere in vigore, pertanto consegnati all'abrogazione automatica.*

Gli atti (o singole disposizioni di atti) individuati dall'allegato 1 sono antecedenti al 1970, e risalgono indietro comunque al periodo di vita del Regno d'Italia (proclamato con legge del 17 marzo 1861). *Rimane impregiudicata la questione dell'applicabilità di atti primari di epoca pre-unitaria.*

Gli atti o disposizioni "permangono in vigore". Si intende ch'essi siano *preservati nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.*

Gli atti o disposizioni preservati vigenti dallo schema, ove insistano nelle materie appartenenti alla legislazione regionale esclusiva come ridisegnata con la riforma del titolo V della Costituzione, si applicano fino all'entrata in vigore delle correlative disposizioni regionali.

Come più volte ricordato, la legge n. 246 ha disposto un *effetto abrogativo automatico e generalizzato* (una sorta di ghigliottina, perciò correntemente indicato come ‘taglia-leggi’), non già espresso e puntuale.

Esso investe le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con provvedimenti successivi).

*A tale abrogazione automatica sono sottratti due insiemi di disposizioni:*

- le disposizioni individuate in sede di decreto legislativo delegato, che le ‘salva’ in quanto indispensabili, riconoscendo per esse la non fondatezza di una, per così dire, ‘presunzione di obsolescenza’ basata su criterio temporale.
- disposizioni codicistiche o di testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio (così l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 e successive modificazioni).

Riguardo al secondo insieme di disposizioni, può annotarsi come la delimitazione delle *materie* sottratte al meccanismo di abrogazione automatica risulti non sempre agevole (si consideri, ad esempio, l’opportunità o meno di considerare in ‘materia previdenziale’ o ‘assistenziale’ ogni disposizione di legge che preveda aiuti o sussidi in favore di determinate categorie di soggetti).

In tali casi, l’effetto abrogativo ricondotto al dispositivo ‘taglia-leggi’ rischia di estendersi a disposizioni a pieno titolo rientranti fra le norme escluse dalla caducazione (con conseguente illegittimità per eccesso di delega del decreto legislativo) oppure, all’inverso, di non ricomprendere disposizioni suscettibili di abrogazione, ‘sviando’ il processo di riordino dalle direttive tracciate dal legislatore delegante.

La delimitazione delle materie, dunque, richiede una non sempre agevole definizione delle aree di intervento da parte del Governo, nella predisposizione del decreto legislativo.

*Sarebbe invero auspicabile l'indicazione espressa, nel decreto legislativo o in apposite relazioni illustrative, degli atti primari ritenuti*



*sottratti all'effetto abrogativo, in quanto ricompresi nei settori esclusi (per diretta statuizione della legge n. 246) dal meccanismo 'taglia-leggi'.*

Per questo riguardo, delle materie escluse, la relazione allo schema di decreto legislativo afferma che “sarà comunque rimesso all'interprete” verificare se un atto normativo primario rientri in esse o meno (e dunque se sia da ritenersi sottratto all'abrogazione automatica oppure no).

Il Consiglio di Stato rileva a questo proposito, nel suo parere sullo schema di decreto legislativo, che “in tal modo l'azione di semplificazione normativa produrrebbe l'effetto paradossale di introdurre numerose e rilevanti aree di incertezza, contraddicendo così quello che è il fine ultimo e sostanziale di tutto il processo semplificativo: la certezza del diritto”.

Di qui il suggerimento formulato dal medesimo Consiglio di Stato, di una individuazione puntuale (e non meramente ricognitiva), da parte del decreto legislativo, degli atti (o singole disposizioni) rientranti nelle materie escluse.

Tanto più tale suggerimento ha rilievo, ove si consideri che si danno nello schema di decreto legislativo in esame, casi di ‘asimmetria’ per cui compare in allegato 1 (dunque tra le disposizioni espressamente indicate da mantenere in vigore) un decreto-legge (ad esempio: il decreto-legge n. 761 del 1936), non anche la legge di conversione (in questo caso: la legge n. 1702 del 1936), ritenuta, quest'ultima, ricadente in un settore escluso (la materia previdenziale).

Alle materie escluse indicate dalla legge delega, lo schema ne aggiunge (suo articolo 1, comma 4) alcune altre, relative alla diretta attuazione della norma costituzionale, in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose nonché di autonomia delle regioni a Statuto speciale.

Rimane da verificare se sia o meno nella disponibilità del decreto legislativo stabilire materie da sottrarre all'abrogazione automatica, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge di delegazione.

Pertanto, trattandosi di fonti atipiche a competenza riservata, potrebbe ritenersi che la loro sottrazione al meccanismo ‘taglia-leggi’ consegua di per sé ad una loro rinforzata resistenza, talché nello schema si avrebbe mera esplicitazione di questo profilo, inerente alla relazione tra fonti.

Circa possibili problematiche applicative inerenti al procedimento ‘taglia-leggi’, può valere richiamare alcuni elementi, ritenuti suscettibili di approfondimento dalla relazione governativa di fine 2007 concernente la ricognizione della legislazione statale vigente.

Per un primo riguardo, l'automaticità dell'effetto abrogativo per le norme anteriori al 1970 non individuate come indispensabili può investire il fondamento di molti poteri regolamentari oggi vigenti.

Un secondo riguardo attiene al pubblico impiego. Sovente gli istituti previsti in sede contrattuale operano alcuni rinvii a disposizioni legislative. Le norme anteriori alla cd. privatizzazione del pubblico impiego non ricevono applicazione per alcune (non già per tutte le) categorie di dipendenti o per alcuni comparti di contrattazione collettiva.

Quella relazione esortava ad un approfondimento del rapporto tra l'effetto abrogativo automatico e queste particolari situazioni.

Può valere rammentare che su alcune problematiche di ordine tecnico-giuridico, inerenti al procedimento 'taglia-leggi', sono stati auditi in Parlamento (dalla Commissione bicamerale per la semplificazione) alcuni autorevoli costituzionalisti.

Gli atti di tale seminario di approfondimento sono pubblicati in volume (vol. n. 19 della collana: *Convegni e seminari pubblicati dal Senato*) così come sono riprodotti all'interno del Documento XVI-bis, n. 1, della presente legislatura: *Relazione [della Commissione bicamerale per la semplificazione] relativa allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, pp. 119-181.

Sono del pari riprodotti nel *dossier* n. 25 della presente collana.

Come ricordato in avvio, lo schema di decreto legislativo si inserisce in un procedimento complesso, del quale costituisce momento sì rilevante ma non conclusivo.

La scansione in cui esso si colloca, secondo il disegno della legge n. 246 del 2005 come successivamente modificata, può riepilogarsi nel modo che segue:

- **16 dicembre 2009** (cfr. articolo 14, comma 14, della legge n. 246): *termine per l'emanazione del decreto legislativo 'salva-leggi'*, che individui cioè le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore.

Tale termine peraltro è suscettibile di un differimento di novanta giorni, ove la Commissione parlamentare per la semplificazione (la quale ha trenta giorni per rendere il suo parere; lo schema in esame le è stato assegnato il 22 settembre 2009) richieda proroga di venti giorni per l'adozione del parere (ai sensi dell'articolo 14, comma 23). Ove il Governo non si attenesse in tutto alle condizioni formulate nel

parere, esso dovrebbe ritrasmettere il testo dello schema riveduto per un nuovo definitivo parere (da rendersi da parte della Commissione entro trenta giorni). In tal caso il termine per il parere ricadrebbe nei trenta giorni precedenti la scadenza del 16 dicembre (ipotesi cui l'articolo 14, comma 22 connette il differimento di novanta giorni, or ricordato).

Il termine del 16 dicembre 2009, ad ogni modo, rimane inalterato per quanto concerne l'entrata in vigore dell'abrogazione di atti primari disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008 (così come convertito dalla legge n. 9 del 2009).

- **16 dicembre 2010** (cfr. articolo 14, comma 14-*ter*) ovvero il maggior termine previsto se si sia avuto il differimento sopra ricordato: *decorrenza dell'effetto abrogativo generalizzato 'taglia-leggi'*. Le disposizioni legislative statali non individuate dal decreto legislativo (né rientranti in materie escluse) sono abrogate.
- **16 dicembre 2010** (cfr. articolo 14, comma 14-*quater*) ovvero il maggior termine previsto se si sia avuto il differimento sopra ricordato (ossia, se il termine primo del 16 dicembre 2009 sia stato prorogato di novanta giorni): *termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi, recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita o che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete*, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

La decorrenza dell'abrogazione è posta nel medesimo termine ultimo per l'esercizio della delega, ossia il 16 dicembre 2009 ovvero il maggior termine se si sia avuto differimento.

- **Due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 'salva-leggi'** (cfr. articolo 14, comma 18): *termine per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, di "disposizioni integrative, di riassetto o correttive"*, ancora previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.
- **Un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi integrativi, di riassetto o correttivi** sopra ricordati (cfr. articolo 14, comma 18-*bis*): *termine per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di riassetto di cui sopra*.

Emerge come, rispetto al disegno originario, le modificazioni della legge n. 246 del 2005 abbiano come tempistica 'scorporato' e differito il

riordino e riassetto normativo (oggetto di concorrente delega ai sensi dell'articolo 14, comma 15) dall'individuazione delle disposizioni da mantenere in vigore e sottrarre all'effetto 'taglia-leggi'; abbiano, insieme, accolto ulteriore delega, per uno sfolgimento normativo sulla falsariga di quello condotto dai decreti-legge n. 112 e 200 del 200, da perseguire con diverso strumento tuttavia, non più di (opinabile) urgenza bensì di delegazione legislativa.



**XVI legislatura, fascicoli pubblicati** (*disponibili anche sul sito internet del Senato*)

- n. 1**  
*I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura* (maggio 2008)
- n. 2**  
*La semplificazione normativa* (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)
- n. 3**  
*Stato di avanzamento del 'taglia-leggi'* (giugno 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)
- n. 4**  
*Tagliar leggi con decreto-legge* (giugno 2008)
- n. 5**  
*Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito* (luglio 2008)
- n. 6**  
*Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori* (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)
- n. 7**  
*Stato-Regioni e qualità della regolamentazione* (settembre 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)
- n. 8**  
*Novità in tema di analisi tecnico-normativa* (settembre 2008)
- n. 9**  
*La semplificazione nella legge n. 133 del 2008* (ottobre 2008)
- n. 10**  
*Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082* (ottobre 2008)
- n. 11**  
*Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione* (novembre 2008)
- n. 12**  
*Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione* (novembre 2008)
- n. 13**  
*AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas* (dicembre 2008)
- n. 14**  
*Ancora un decreto-legge per abrogare leggi* (dicembre 2008)
- n. 15**  
*Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008* (febbraio 2009)
- n. 16**  
*Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole)* (febbraio 2009)
- n. 17**  
*Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia* (marzo 2009)
- n. 18**  
*Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento?* (marzo 2009)
- n. 19**  
*Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia"* (marzo 2009)
- n. 20**  
*Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008)* (aprile 2009)
- n. 21**  
*Istruttoria degli atti normativi entro il Governo* (aprile 2009)
- n. 22**  
*AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (su: concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare)* (maggio 2009)
- n. 23**  
*Qualità della normazione ed ordinamenti regionali* (maggio 2009)
- n. 24**  
*Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009* (giugno 2009)
- n. 25**  
*Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi')* (luglio 2009)
- n. 26**  
*Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi* (ottobre 2009)